

Decreto federale concernente gli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 4 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 2002² sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia;

visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 2010³,

decreta:

Art. 1

¹ Un credito d'impegno di un massimo di 80 milioni di franchi è stanziato per il quadriennio che va dal 1° febbraio 2011 al 31 gennaio 2015 per gli aiuti finanziari di cui all'articolo 1 della legge federale del 4 ottobre 2002 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia.

² I crediti annuali di pagamento sono iscritti nel preventivo.

³ Mediante il credito a preventivo A2310.0334 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali possono essere finanziati al massimo 3,5 posti. Le assunzioni sono effettuate sulla base di un contratto di lavoro di diritto pubblico.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS 101

² RS 861

³ FF 2010 1445

